

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati sviluppati nuovi metodi di selezione delle patate e vi sono stati progressi negli strumenti diagnostici per l'individuazione degli organismi nocivi e nelle pratiche agronomiche di lotta alla diffusione di tali organismi.
- (2) Grazie a questi sviluppi tecnici la produzione di tuberi-seme di patata può essere assoggettata a prescrizioni più rigorose di quelle dettate dagli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. Allo stesso tempo si è avuta conoscenza di nuovi agenti patogeni, mentre la comprensione delle malattie esistenti ha progredito, indicando che alcune malattie impongono misure più rigorose.
- (3) In tale contesto le norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate sono state adeguate per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici menzionati ⁽²⁾.

- (4) In considerazione di questi sviluppi vanno aggiornate determinate condizioni minime e tolleranze esposte negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE; nell'allegato II vanno inoltre aggiunte restrizioni relative a croste nere dei tuberi di patata, scabbia pulverulenta della patata e tuberi-seme eccessivamente disidratati e raggrinziti.
- (5) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE vi sono stati progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi per i tuberi-seme. Limitare il numero di generazioni è un procedimento obbligato per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Il limite massimo di sette generazioni per i tuberi-seme di patate pre-base e di base costituisce un buon compromesso tra la necessità di moltiplicare quantitativi sufficienti di tuberi-seme per la produzione di tuberi-seme certificati e la tutela del loro stato sanitario.
- (6) Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc. vanno escluse dall'allegato I in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 69/464/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Clavibacter michiganensis* sottospecie *sepedonicus* (Spieck. et Kotth.) Davis et al., vanno escluse dagli allegati I e II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Heterodera rostochiensis* Woll., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, vanno escluse dall'allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 2007/33/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Le

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽²⁾ UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (norme in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate), edizione 2011, New York.

⁽³⁾ Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rognia nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., vanno escluse dall'allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

- (7) È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/56/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I tuberi-seme di patate di base devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 1,0 %;
- b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,1 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,25 %;
- c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 4,0 %.
- d) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 0,8 %.

2. I tuberi-seme di patate certificati devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4,0 %;
- b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,5 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,5 %;
- c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 10,0 %;
- d) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 6,0 %.

b) il punto 3 è soppresso;

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le tolleranze previste al punto 1, lettere c) e d), e al punto 2, lettere c) e d), sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.»

d) i punti 5 e 6 sono soppressi;

e) è aggiunto il punto seguente:

«7. Il numero massimo di generazioni di patate di base sarà quattro e le generazioni complessive di patate pre-base in campo e patate di base saranno sette.

Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati sarà due.

Se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione saranno ritenute appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.»

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE

Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

- 1) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
- 2) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* sottospecie *sepedonicus* o *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
- 3) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
- 4) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5,0 % in massa;
- 5) croste nere dei tuberi di patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 5,0 % in massa;
- 6) scabbia pulverulenta della patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 3,0 % in massa;
- 7) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa.

Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 7: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.»
